## REGOLAMENTO (CE) N. 885/2005 DELLA COMMISSIONE

## del 10 giugno 2005

che integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olive de Nice» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda di registrazione della denominazione «Olive de Nice», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (²).
- (2) Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui

trattasi deve essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (³) è completato dalla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

pag. 1). (2) GU C 84 del 3.4.2004, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 15).